



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 07/11/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 18 ottobre 2013. n. 59

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell'art. 29 - quater del D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata a "Manduriambiente Spa - Manduria" - per l'impianto di trattamento di R.S.U. ubicato in Località La Chianca (Manduria) con codice attività IPPC 5.3 - 5.4 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 49.

L'anno 2013 addì 18 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio

Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n.

10/2007, art. 45”;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il Decreto 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: “Piano gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate”;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: “Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41: «Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate» Completamento integrazione e modificazione”;
- il Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: “Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate”;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. Puglia n. 7 del 22/01/1999 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
- la DGRP n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- il Regolamento Regionale n.26 del 12/12/2011 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.lgs. 152/2006, art.100 - comma 3);
- la DGRP n. 1096 del 05/06/2012 “Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento

RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto”;

- la DGRP n.1346 del 22/07/2013 “Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU). Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione. Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio Regionale per l'Approvazione del PRGRU.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

- l'articolo 29-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che “L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.”;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- il D.M. Ambiente 29/01/2007 ha approvato le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: “Impianti di trattamento meccanico biologico” e “Impianti di selezione, produzione CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse”.

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

Tenuto conto che:

- l'impianto di trattamento RSU di titolarità pubblica del Comune di Manduria e gestito da “Manduriambiente Spa - Manduria” - ubicato in Località La Chianca (Manduria) è stato realizzato e gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia nr. 23 del 22 gennaio 2002 “Approvazione, ai sensi dell'art.27 del D.lgs. 22/97 del progetto esecutivo relativo alla costruzione e gestione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti nel Comune di Manduria località La Chianca e alla discarica di servizio”;

- Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia nr. 374 del 3 dicembre 2002 “Autorizzazione del 1° lotto della discarica di servizio di cui al Decreto Commissariale n.23/02”;

- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia nr. 222 del 25 agosto 2003 “Autorizzazione, ai sensi dell’art.28 del D.lgs. 22/97, dell’esercizio della piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani, di cui al Decreto Commissariale n.23/02”;
- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia nr. 214 del 27 dicembre 2005 “Autorizzazione, nella piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani in Manduria Località La Chianca, dello stoccaggio definitivo della frazione secca selezionata di rifiuti urbani”;
- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia nr. 113 del 20 aprile 2006 “Approvazione del Piano di Adeguamento al D.lgs. 36/03 della discarica controllata per rifiuti urbani di Manduria, località La Chianca ed autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio della discarica adeguata”;
- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia nr. 128 del 26 maggio 2006 “Decreto Commissariale n.113/CD/R del 20/04/06. Errata corrige”;
- Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia nr. 157 del 20 luglio 2006 “Approvazione del progetto di realizzazione ed esercizio della variante relativa all’impianto di captazione e gestione del gas da discarica con sezione di recupero energetico, della piattaforma di gestione di rifiuti urbani, di cui ai decreti commissariali nn.23/02 e 222/03.

Vista la domanda di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, redatta ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e smi e completa della modulistica allegata alla DGRP n. 1388/2006, inoltrata dal Gestore Manduriambiente spa ed acquisita al prot. n. 16154 del 28 Dicembre 2010 dell’Ufficio Ecologia.

Vista la nota del Servizio Ecologia della Regione Puglia prot.1514 del 17/02/2011 con cui, si prendeva atto che la documentazione trasmessa dal Gestore Manduriambiente spa di cui al punto precedente, determinava il configurarsi di una modifica sostanziale ai sensi dell’art.29 nonies del D.Lgs. 152/06 nell’ambito del procedimento già avviato con nota prot.5211 del 30/03/2007, pertanto nel riavviare formalmente il procedimento comunicava al Gestore e a tutti gli Enti coinvolti che il procedimento restava sospeso fino all’esito della procedura di compatibilità ambientale in corso presso la Provincia di Taranto. Con la stessa nota si invitava il Gestore a procedere agli adempimenti di cui all’art.29 - quater del D.lgs. 152/06.

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia con nota prot. n. 60/11/SD/am del 24/02/2011 acquisita al al prot. n. 3509 del 5 aprile 2011 dell’Ufficio Ecologia, di aver dato luogo alla pubblicazione, ai sensi del all’art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 125/06 e smi, sul quotidiano “Gazzetta del Mezzogiorno” - parte nazionale del 24 febbraio 2011.

Vista la Determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” - Protezione Civile n. 60 del 11/06/2012 con cui si esprimeva con prescrizioni, la compatibilità ambientale per il progetto di adeguamento di una piattaforma costituita da linea di biostabilizzazione e selezione RSU, linea di produzione CDR, da centro di selezione RD, impianto di compostaggio con annessa discarica di servizio/soccorso a servizio del bacino TA/3 da realizzarsi in località La Chianca - Manduria (TA) proposto dalla Società Manduriambiente Spa.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 9 Ottobre 2012 durante la quale:

- E’ stata data lettura della note trasmesse dalla AUSL TA - Unità Operativa di Manduria (prot. 213D del 15.09.2012) e del Comune di Manduria (prot. 21335/GEN del 09.10.2012) con le quali viene ribadito il parere non favorevole espresso già nell’ambito del procedimento di VIA provinciale.
- E’ stata data lettura della nota della Provincia di Taranto, prot. 0085347 del 09.10.2012, con la quale si riferisce che in loro possesso vi è solo la documentazione riferita al 2007 e pertanto si chiede la

documentazione aggiornata. Il Gestore riferisce che la documentazione aggiornata è stata trasmessa a tutti gli Enti con nota del 24 novembre 2010 e a tal proposito fornisce copia della documentazione depositata presso la Provincia di Taranto.

- Si è proceduto alla lettura delle prescrizioni contenute nella D.D. rilasciata dalla Provincia di Taranto n. 60 del 11.06.2012, ed alla luce di quanto prescritto dalla Provincia e di quanto emerso nel corso della discussione si chiedeva al Gestore di presentare un cronoprogramma aggiornato degli interventi proposti, unitamente ad un documento finalizzato ad illustrare quanto prescritto nel provvedimento di VIA.

- E' stata acquisita dal Commissario ad acta ex ATO TA3 copia della Deliberazione di Assemblea ATO TA3 n. 2 del 14.10.2011 con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto in esame. Nel corso della conferenza è stata acquisita da parte del Commissario ad acta la conferma di detto parere, con la riserva di ogni altra valutazione sulla documentazione integrativa richiesta.

- I lavori di Conferenza sono stati aggiornati al 15 novembre 2012.

Vista la nota prot. n. 3364 del 10/10/2012 con la quale l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti trasmetteva la copia del verbale di Conferenza di Servizi del 09.10.2012 e relativi allegati. Contestualmente invitava tutti gli Enti interessati a partecipare alla prossima Conferenza di Servizi convocata per il 15 novembre 2012. Inoltre si rappresentava sia al Comune di Manduria che alla AUSL competente per territorio che, con riferimento alle note trasmesse nonché allegate al verbale di conferenza, il parere richiesto "non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima....." in accordo con quanto disposto dall'art. 14 quater comma 1 dalla L. 241/90 e smi.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 15 Novembre 2012 durante la quale:

- E' stata data lettura della nota trasmessa dalla AUSL TA - Unità Operativa di Manduria, prot. n. 2426 del 05/11/2012 con cui si chiede di acquisire il parere sanitario già trasmesso agli altri Enti preposti con nota prot.2855 del 25/08/2011. Il parere sanitario risulta non favorevole per le seguenti motivazioni: presenza di odori nauseabondi e molestied in quanto l'ampliamento dell'impianto di che trattasi non assicura una chiara previsione del rischio di compromissione della qualità ambientale al fine di garantire il benessere della salute umana.

- E' stata data lettura della nota della Provincia di Taranto prot. n. 96263/P del 15/11/2012 con la quale viene richiesta documentazione integrativa al Gestore ed un rinvio dell'odierna CDS per permettere ai Sindaci dei Comuni dell'ex bacino TA3 di definire gli interventi finalizzati alla compensazione ambientale così come prescritto nella DD n. 60/2012 della Provincia di Taranto. Con riferimento alla richiesta di rinvio si è stabilito di chiedere all'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Taranto di far conoscere quanto prima e comunque entro la data della prossima CdS, "gli approfondimenti in ordine alle tematiche inerenti la sopraelevazione, quali le compensazioni ambientali specificatamente indicate anche nella Determinazione n. 60/2012".

- E' stato chiesto al Gestore, da parte di ARPA Puglia di integrare e rivisitare il Piano di Monitoraggio e Controllo sulla base di indicazioni riportate a verbale.

- E' stato chiesto al Gestore di presentare integrazioni documentali sulla base di indicazioni riportate a verbale.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.163 del 14/01/2013 con cui nel riprendere gli esiti della Conferenza di Servizi del 15 novembre 2012 si chiedeva al Comune di Manduria e alla Provincia di Taranto di informare l'Ufficio sulle eventuali misure di compensazione ambientale previste in accordo al richiamato provvedimento di compatibilità ambientale.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.598 del 6/02/2013 con

cui a seguito dell'esame documentale relativo alle integrazioni presentate dal Gestore, in risposta alle osservazioni e richieste formulate nella Conferenza dei Servizi del 15/11/2012 si richiedevano ulteriori integrazioni.

Visti gli esiti del tavolo tecnico del 13 marzo 2013 durante il quale sono stati effettuati approfondimenti tecnici in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in riscontro alla nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.598 del 6/02/2013.

Visti gli esiti del sopralluogo del giorno 9 Aprile 2013 durante il quale è stata richiesta al Gestore documentazione integrativa sul Piano di intervento da adottare nelle condizioni straordinarie di superamento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione riferiti alle acque sotterranee ed è stato svolto un sopralluogo conoscitivo alle varie sezioni dell'impianto in esercizio costituite sommariamente dalla linea di selezione e biostabilizzazione del RSU indifferenziato e dall'ultimo lotto di discarica in fase di coltivazione.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 18 Aprile 2013 durante la quale:

- È stata data lettura della nota della Provincia di Taranto prot. 25588 del 18/04/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.1738 del 18/04/2013 con la quale si dà riscontro alla nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.163 del 14/01/2013 circa la definizione delle misure compensative così come identificate nel procedimento di VIA. Inoltre al fine di esprimere un giudizio sulla sostanzialità ai fini del procedimento di VIA espletato, per le modifiche riguardanti il nuovo biofiltro (a seguito della Conferenza di Servizi del 15/11/2012) si chiedeva al Gestore la documentazione integrativa;

- È stata data lettura della nota ASL Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Manduria prot. 718 del 2/04/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.1736 del 18/04/2013, con la quale con riferimento alla convocazione del sopralluogo del 9 aprile 2013 e alla Conferenza di Servizi del 18 aprile 2013 dichiarava che non essendo "soggetto istituzionalmente competente per il procedimento di VIA, non si ritiene necessaria la propria partecipazione.

- E' stata riacquisita dal Commissario Liquidatore dell'ATO TA/3 la copia conforme della Deliberazione dell'Assemblea del consorzio ATO rifiuti bacino TA/3 n.02 del 14/10/2011, e l'allegato il verbale di riunione dell'Assemblea del 14/10/2011, con cui viene espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento nonché riscontrata la conformità del progetto di revisione ed adeguamento presentato dal Gestore al Piano d'Ambito ATO TA/3 adottato con delibera Assembleare n.9 del 31/03/2010. Il Commissario Liquidatore dell'ATO TA/3 consegnava la nota prot.n43 del 17/04/2013, riportandosi al contenuto della stessa, auspicando una celere definizione della procedura in corso nell'utile prospettiva di scongiurare situazioni di emergenza ed evidenziando che in data 12/04/2013 risultava costituito l'OGA che ha le competenze sull'impiantistica ai sensi della L.R. 24/2012 e s.m.i.. Il Commissario si riservava l'espressione del proprio parere sulla Relazione Economico Finanziaria a seguito di specifica delega da parte dell'OGA.

- Sono state acquisite le note prot. 25 del 8/04/2013, prot..240/GAB del 27/02/2013 e prot. 26894 del 28/12/2012 dal Commissario Straordinario del Comune di Manduria, che affermava di concordare con le misure di compensazione ambientale già proposte dalla Provincia e per le restanti questioni si riservava di inviare un parere, per approfondire anche le questioni di attinenza al parere AUSL, a firma dell'Ufficio tecnico comunale entro dieci giorni.

- E' stata data lettura della bozza di allegato tecnico predisposta dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ed evidenziate al Gestore, sulla base di indicazioni riportate a verbale, le questioni su cui dovranno essere forniti chiarimenti.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 21 maggio 2013 durante la quale:

- Si dà lettura della nota del Commissario Liquidatore ex ATO TA/3 prot. 57 del 29/05/2013 acquisita al

prot. Ufficio al n.2161 del 20/05/2013 avente ad oggetto "Parere su documento integrato Relazione Economica e Piano Tariffario" con cui si rimanda ogni determinazione in merito all'approvazione di cui all'oggetto, all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Provinciale di Taranto.

- Si dà lettura della nota dell'ATO Provincia di Taranto prot. 543 del 20/05/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.2185 del 21/05/2013 avente ad oggetto "Conferenza dei Servizi del 21/05/2013 all'AIA relativa alla piattaforma per lo smaltimento RSU ubicata nel Comune di Manduria - Ta - Soc. Manduria Ambiente" con cui si comunica che l'Assemblea dell'Organo di Governo d'Ambito ha deciso di chiedere un rinvio di almeno 30 giorni della CdS del 21/05/2013 al fine di individuare le professionalità idonee alle quali affidare il procedimento".

- Si dà lettura della nota della Provincia di Taranto prot. 30643/P del 21/05/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.2191 del 21/05/2013 avente ad oggetto "Prosecuzione della CdS del 18/04/2013. Convocazione del 21 maggio 2013", con cui si comunicava che la nota della ditta istante prot. 174/13/SP/am fornita quale riscontro alla richiesta della Provincia n.25588/P del 18/04/2013 non era esaustiva e che la pratica sarebbe stata rimessa al Comitato Tecnico Provinciale.

- Si proseguiva con la lettura della bozza di allegato tecnico avviata durante la Conferenza di Servizi del 18 Aprile 2013 e venivano evidenziate al Gestore, sulla base di indicazioni riportate a verbale, le questioni su cui fornire chiarimenti.

- Con riferimento alla gestione del percolato, l'Autorità Competente in vista degli orientamenti già assunti per analoga attività di trattamento riteneva di non autorizzare il trattamento proposto relativo alla concentrazione del percolato finalizzato alla reimmissione dello stesso in discarica, in quanto a seguito dell'analisi della documentazione integrativa richiesta durante la Conferenza di Servizi del 15/11/2012 era emerso che le caratteristiche del rifiuto prodotto "concentrato" da reimmettere nel corpo discarica non risultavano conformi ai previsti requisiti di ammissibilità in discarica indicati dal DM 27/09/2010, inoltre il Gestore a seguito della sperimentazione svolta presso un impianto analogo a quello proposto evidenziava problemi di funzionamento dello stesso e la necessità di proseguire l'attività di sperimentazione per valutare l'efficacia della tecnologia proposta.

- Si chiedeva al gestore sulla base degli approfondimenti e delle necessità di chiarimento emerse nel corso della precedente riunione di CdS del 18 Aprile 2013 e della odierna di aggiornare tutta la documentazione.

- Veniva acquisito il parere ARPA di cui alla nota prot.23641 del 18/04/2013 acquisito al prot. Ufficio al n.1739 del 18/04/2013.

- Si sollecitavano nuovamente la Provincia, il Comune di Manduria e l'ATO TA ad esprimere i pareri di propria competenza, tanto nella considerazione dell'urgenza di definire il procedimento.

Vista la nota del Commissario Straordinario del Comune di Manduria prot.243 del 10/06/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.2539 del 11/06/2013 con cui:

- Si trasmetteva il parere tecnico del Comune, facendo riserva di inviare al più presto ulteriori valutazioni in corso di approfondimento da parte del Dirigente dell'Area Tecnica.

- Per gli aspetti relativi ai rapporti contrattuali con l'attuale società concessionaria si rimandava a puntuali verifiche da sottoporre all'attenzione della nuova amministrazione comunale.

- Venivano richieste all'ASL competente per territorio precisazioni in riferimento al parere non favorevole espresso con nota prot. 213D del 15.09.2012, non adeguatamente motivato e alla successiva dichiarazione espressa con nota del 30/03/2013 prot. 718 del 2/04/2013 circa la non competenza nel procedimento.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.2632 del 14/06/2013 con cui in riscontro alla nota del Commissario Straordinario del Comune di Manduria prot.243 del 10/06/2013:

- si evidenziava che il parere tecnico non risultava sottoscritto da alcun ufficio e che si restava in attesa

delle eventuali valutazioni ed approfondimenti da parte del Dirigente dell'Area Tecnica dello stesso Comune.

- Si rammentava che il progetto in questione, aveva già ottenuto parere favorevole alla realizzazione da parte dell'Assemblea del Consorzio ATO Rifiuti TA/3 del 14/10/2011 (Delibera di Assemblea n.2 del 14/10/2011) e parere di compatibilità dalla Provincia di Taranto con determina Dirigenziale n.60 del 11/06/2012. Nell'ambito di tali procedimenti erano state già discusse le questioni rappresentate.
- In considerazione della imminente convocazione della prossima Conferenza di Servizi, si invitava l'Amministrazione a far conoscere entro i prossimi dieci giorni, eventuali valutazioni.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.3214 del 23/07/2013 con cui si convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 6 agosto 2013 chiedendo alla Provincia, all'ATO TA (anche con successiva nota di precisazione prot.3274 del 26/07/2013) e ad Arpa Puglia l'espressione del parere di competenza.

Vista la nota del Sindaco del Comune di Manduria prot.981 del 1/08/2013 con la quale in riscontro alla nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.3214 del 23/07/2013 con cui si convocava la Conferenza di Servizi per il prossimo 6 agosto 2013, richiedeva un rinvio della stessa per mancanza di tempo utile per poter procedere all'esame della documentazione fornita dal Gestore in data 18 luglio 2013. Si precisava che l'assenza dell'Ente non poteva essere intesa come manifestazione di assenso alle eventuali determinazioni della Conferenza.

Vista la nota della Provincia di Taranto - 9° Settore prot.46480 del 26/07/2013 acquisita al prot. dell'Ufficio al n.3324 del 31/07/2013 con la quale in riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi del 6 agosto si comunicava che non si era in grado di fornire un parere definitivo per il 6 agosto p.v. in quanto il Comitato Tecnico Provinciale non aveva ancora concluso la disamina della pratica rilevando alcune perplessità.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.3376 del 2/08/2013 con cui in riferimento alle perplessità espresse dalla Provincia di Taranto con nota prot.46480 del 26/07/2013, si disponeva il rinvio al 5 settembre 2013 della Conferenza di Servizi prevista per il 6 agosto 2013 al fine di acquisire i necessari chiarimenti ed il relativo parere dalla Provincia di Taranto. Inoltre si ribadiva la necessità di acquisire entro la data della prossima Conferenza di Servizi, al fine di concludere il procedimento, i pareri più volte richiesti ad ARPA Puglia, ATO TA e Comune di Manduria. In particolare si ribadiva, in considerazione della portata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che, per gli impianti di gestione dei rifiuti costituisce anche autorizzazione alla costruzione, l'obbligo da parte del comune territorialmente competente di esprimere il necessario parere endoprocedimentale di merito anche in ordine alla conformità edilizio-urbanistica dell'intervento in esame.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 5 settembre 2013 durante la quale:

- E' stata data lettura della nota Manduria Ambiente del 2/09/2013 prot.306/13/SP acquisita al prot. Ufficio il 3/09/2013 al 3643 con cui il Gestore dava riscontro alle osservazioni formulate dalla Provincia con nota del 30/07/2013 prot. PTA/2013/0046480/P.
- E' stata data lettura della nota della Provincia di Taranto prot. PTA/2013/0050573 del 4/9/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.3668 del 4/09/2013 avente ad oggetto "Convocazione del 5 settembre 2013", con cui si assentiva all'intervento in questione.
- L'Assessore ai lavori Pubblici del Comune di Manduria, in considerazione dei tempi ristretti affermava di esser nell'impossibilità di esprimere il parere di competenza, chiedeva un differimento di altri 60 giorni della Conferenza di Servizi, in mancanza del quale confermare il parere negativo della precedente Amministrazione reso con Delibera n.7 del 3/02/2011, espresso nell'ambito del procedimento di VIA

provinciale.

- Il gestore con riferimento alle osservazioni rilasciate dall'Assessore del Comune di Manduria, informava che la discarica era prossima all'esaurimento, restavano meno di un mese di disponibilità, sollecitava la chiusura del procedimento per evitare un'emergenza legata al prossimo esaurimento delle volumetrie disponibili.

- Si informavano i partecipanti che in data 3 settembre 2013 risultava pervenuta alla Regione Puglia la Circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0042442/GAB del 6/08/2013. Alla luce dei contenuti della richiamata Circolare, gli Uffici Inquinamento e Grandi Impianti e Gestione Rifiuti della Regione Puglia comunicavano l'obbligo di dover garantire, anche per il periodo transitorio, la stabilizzazione della frazione organica. Veniva pertanto prescritto al gestore di produrre entro 20 giorni una modifica progettuale in accoglimento delle indicazioni della Circolare MATTM.

- Si ribadiva, come già asserito nella nota di convocazione della CdS (prot.3376 del 2/08/2013), che l'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti, costituisce anche autorizzazione alla costruzione (in quanto sostitutiva dell'Autorizzazione Unica ex art.208 del D.lgs.152/06), comportando l'obbligo da parte del Comune territorialmente competente di esprimere il necessario parere endoprocedimentale di merito anche in ordine alla conformità edilizio-urbanistica dell'intervento proposto.

- Veniva illustrato da ARPA Puglia, il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo. Si chiedeva al gestore di revisionare il Piano di monitoraggio e Controllo sulla base di quanto richiesto da ARPA entro 15 giorni dalla Conferenza di Servizi.

- Si procedeva con l'esame della bozza di allegato tecnico, già condiviso nelle Conferenze di Servizi del 18/04/2013 e 21/04/2013 ed opportunamente integrato a seguito della documentazione trasmessa dal gestore con note prot.248/13/SP del 18/07/2013 e prot.251/13/SP del 29/07/2013. Dalla lettura dello stesso emergeva la necessità di chiarire ulteriori aspetti, indicati in verbale, che il gestore si riservava di integrare entro 15 giorni. Il gestore chiedeva di stralciare dalla AIA l'attività relativa alla linea RD secco per la fase attuale, in virtù della durata temporale esigua.

- Si precisava, in conclusione che il procedimento amministrativo aveva la finalità di definire attraverso il provvedimento autorizzatorio conclusivo le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso come esplicitamente indicato all'art. 29 - sexies del D.lgs.152/06 e s.m.i. Il provvedimento AIA pertanto autorizzava la costruzione e gestione dell'impianto sulla scorta della proposta progettuale avanzata dall'attuale gestore che ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 152/06 è definito: "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso". Lo stesso provvedimento AIA, però non esprimeva automaticamente alcun titolo in capo al proponente "Manduriambiente spa" alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili avviati allo smaltimento la cui competenza di affidamento del relativo servizio spetta all'Organo di Governo d'Ambito ai sensi dell'art.202 del D.lgs.152/06, della Legge Regionale 24/12 e del Regolamento Regionale n.10/2013.

- Si dava atto dell'assenza dell'ATO TARANTO, per il quale risultavano pervenute:

- la nota prot.3443 del 8/08/2013 di riscontro alle note dell'Ufficio AIA prot.3274 del 26/07/2013 e prot.3376 del 2/08/2013, con cui l'ATO si riservava di effettuare una valutazione sulla congruità della tariffa entro 60 giorni.

- La nota prot.129180 del 5/09/2013 con cui si riserva di trasmettere entro 20 giorni le determinazioni del caso, senza pregiudicare la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi.

- Si stabiliva di sollecitare pertanto l'ATO TARANTO ad esprimere il parere di competenza entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di Conferenza di Servizi.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.3978 del 24/09/2013 con cui richiamando le note di seguito elencate, si invitano tutti gli Enti interessati a voler esprimere il proprio parere di competenza, entro cinque giorni dal ricevimento della nota, tanto al fine di consentire la

conclusione del procedimento in corso:

- la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti prot.3726 del 9/09/2013 con cui si trasmetteva il Verbale della Conferenza di Servizi del 5/09/2013 che prescriveva al Gestore di produrre entro 20 giorni dalla CdS una modifica progettuale relativa alla fase transitoria in accoglimento delle indicazioni della Circolare MATTM prot.0042442/GAB del 6/08/2013;

- la nota di Manduriambiente prot.341/13/SP del 23/09/2013 con la quale si informava di aver proceduto ad inoltrare a tutti gli Enti interessati a mezzo posta elettronica certificata in formato digitale la nota tecnica di riscontro e gli elaborati tecnici e grafici relativi al periodo transitorio sulla base delle prescrizioni e dei chiarimenti contenuti nel verbale della Conferenza di Servizi del 5/09/2013.

Vista la nota di ARPA Puglia prot.56181 del 7/10/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.4176 del 8/10/2013 con cui si esprimeva valutazione definitiva come accettazione del Piano di Monitoraggio e Controllo rev.3 del settembre 2013 quale riscontro al parere ARPA prot.49446/13 (espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 5 Settembre 2013) e si chiedeva al gestore di apportare alcune modifiche allo stesso Piano di Monitoraggio e Controllo.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia prot.4214 del 9//10/2013 con cui, facendo seguito alla nota di ARPA Puglia prot.56181 del 7/10/2013, si chiedeva al Gestore di apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo rev.3 del settembre 2013 le revisioni richieste da ARPA.

Vista la nota di Manduria Ambiente prot. 399/13/SP del 10/10/2013 con cui si trasmetteva il Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato.

Visto il silenzio maturato ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e smi, con effetto di parere acquisito con assenso da parte dell'ATO TARANTO, AUSL TA/1, Comune di Manduria, Provincia di Taranto, Commissario Liquidatore Consorzio ex ATO TA/3 e Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia relativamente alle integrazioni rese dal Gestore con riferimento alla fase transitoria e ritenute esaustive dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

Visto che con nota del 27/02/2007, il Gestore ha trasmesso copia del versamento della tariffa relativa al costo istruttorio CD.

Dato atto che l'Organo di Governo d'Ambito della Provincia di Taranto non ha provveduto ad esprimere il parere di competenza nei termini stabiliti.

Visto il parere favorevole espresso dall'ex Consorzio ATO TA/3 con Delibera Assembleare n.02 del 14/10/2011 e ribadito dal Commissario Liquidatore dell'ex Consorzio nelle Conferenze di Servizi del 9 Novembre 2012 e 18 Aprile 2013.

Visto l'assenso espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. PTA/2013/0050573 del 4/9/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.3668 del 4/09/2013.

Vista l'accettazione definitiva del Piano di Monitoraggio e Controllo espressa da ARPA Puglia con nota prot.56181 del 7/10/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.4176 del 8/10/2013.

Ritenuto che il parere sfavorevole espresso dalla AUSL TARANTO - Unità Operativa di Manduria con note prot. 213D del 15.09.2012 acquisita al prot. ufficio al n.3126 del 17/09/2012 e prot.2426 del 5/11/2012 acquisita al prot. ufficio al n.3760 del 7/11/2012, come già osservato con nota prot. n. 3364 del 10/10/2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti non rispetta quanto disposto dall'art. 14 - quater comma 1 dalla L. 241/90 e smi. E che la stessa AUSL TARANTO - Unità Operativa di Manduria

con nota successiva prot. 718 del 2/04/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.1736 del 18/04/2013 ha comunicato di “non essere il soggetto istituzionalmente competente per il procedimento di VIA, per cui non si ritiene necessaria la propria partecipazione.....”.

Considerato che il parere sfavorevole espresso dal Comune di Manduria con nota prot. 21335/GEN del 09.10.212 ed acquisito al prot. ufficio al n.3344 del 9/10/2012, è stato confermato anche durante la Conferenza di Servizi del 5 Settembre 2013, ed è riferito al parere espresso con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 3/02/2011 resa nell’ambito del procedimento di VIA provinciale conclusosi comunque con esito favorevole e pertanto non è rispondente a quanto disposto dall’art. 14 - quater comma 1 della L. 241/90 e smi.

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi l’Autorizzazione Integrata Ambientale con le condizioni meglio indicate negli allegati.

Dato atto che le prescrizioni contenute nel «Documento Tecnico», parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate.

Preso atto che lo stabilimento “Manduriambiente SpA - Manduria” risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento.

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

Precisato che per effetto dell’intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere con diverso provvedimento alla “Manduriambiente SpA - Manduria” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli.

Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l’adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e s.m.i, alla Società "Manduriambiente SpA - Manduria", per l'impianto di trattamento di R.S.U. ubicato in Località La Chianca (Manduria) con codice attività IPPC 5.3 - 5.4 All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico".

di precisare che:

- il provvedimento autorizzatorio ha la esclusiva finalità di definire le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso come esplicitamente indicato all'art. 29 - sexies del D.lgs.152/06 e s.m.i. Il provvedimento AIA pertanto autorizza la costruzione e gestione dell'impianto sulla scorta della proposta progettuale avanzata dall'attuale gestore che ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 152/06 è definito: "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso". Lo stesso provvedimento AIA, però, non esprime automaticamente alcun titolo in capo al proponente "Manduriambiente spa" alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili avviati allo smaltimento la cui competenza di affidamento del relativo servizio spetta agli Organi competenti ai sensi dell'art.202 del D.lgs.152/06, della Legge Regionale 24/12 e del Regolamento Regionale n.10/2013.

di stabilire che:

- Il presente rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto. In particolare prima della realizzazione dei nuovi interventi previsti dal progetto di adeguamento il Gestore dovrà acquisire:

- 1) necessario parere in ordine alla conformità edilizio-urbanistica dell'intervento proposto da parte del Comune di Manduria;

- 2) il necessario titolo autorizzativo per l'impianto di produzione di energia elettrica mediante recupero del biogas proveniente dai digestori anaerobici.

- Prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- L'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti urbani non pericolosi per le operazioni di smaltimento e/o recupero, secondo le condizioni indicate al paragrafo 7.1 dell'allegato tecnico.

- Il Gestore è tenuto alla compilazione del DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia.

- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni:

- Accettazione da parte della Provincia di Taranto delle garanzie finanziarie che il Gestore è tenuto a presentare secondo quanto disposto dal R.R. n. 18/2007 e s.m.i.;

- Approvazione della relazione economico - finanziaria e piano tariffario, con particolare riferimento alla discarica di servizio/soccorso, da parte dell'Organo di Governo d'Ambito ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 bis comma 1 bis della Legge 148/2011 come modificato dalla Legge 221/2012 art. 34.

- Affidamento, da parte degli Organi competenti, ai sensi dell'art.202 del D.lgs.152/06, della Legge Regionale 24/12 e del Regolamento Regionale n.10/2013 del servizio di gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani.

- Verifica da parte di ARPA Puglia, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento con riferimento al progetto di sopralzo della discarica di servizio/soccorso che siano soddisfatte le condizioni e le

prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione, secondo le previsioni dell'art.9 comma 2 del D.lgs.36/2003.

- Espressione del parere favorevole, da parte del Comune di Manduria, in ordine alla conformità edilizio-urbanistica dell'intervento.

- Il Gestore dovrà dare attuazione all'adeguamento dell'impianto secondo la tempistica indicata dal cronoprogramma di cui all'elaborato P.21 rev.2 "Cronoprogramma lavori per adeguamento e ammodernamento piattaforma trattamento rifiuti" esplicitate nell'allegato tecnico e di seguito riportate:

- l'impianto funzionerà nella configurazione attuale già autorizzata con Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia nn.23 del 22/01/2002, 222 del 25/08/2003, 214 del 27/12/2005, fino all'esaurimento delle volumetrie autorizzate con i Decreti del Commissario Delegato nn.23/2002, 374/2002, 113/2006 e 128/2006 e per il periodo necessario alla redazione del progetto esecutivo pari a 90 giorni a partire dalla data dell'esaurimento delle citate volumetrie.

- Successivamente dovrà essere avviato il periodo transitorio operativo che durerà 360 giorni, e che coprirà il periodo strettamente necessario alla cantierizzazione e realizzazione dei lavori di adeguamento impiantistico dell'indifferenziato di cui al cronoprogramma citato, durante il quale sarà effettuata in aggiunta alla triturazione la stabilizzazione della frazione organica in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0042442/GAB del 6/08/2013.

Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente l'inizio ed il termine di ogni periodo di cui al citato cronoprogramma.

- In riferimento agli obblighi derivanti dalla DGRP n.1096 del 05/06/2012 "Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto" il Gestore dovrà entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione presentare un progetto esecutivo da sottoporre ad ARPA e Vigili del Fuoco sulla base delle indicazioni riportate nel Documento tecnico. Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei successivi 60 giorni dall'ottenimento del citato parere.

- Il Gestore deve realizzare le misure di compensazione ambientale così come previste dalla nota della Provincia di Taranto prot. 25588 del 18/04/2013 acquisita al prot. Ufficio al n.1738 del 18/04/ entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

- In riferimento al Monitoraggio delle acque sotterranee di cui al paragrafo 13 dell'allegato tecnico il Gestore dovrà realizzare, i pozzi di monitoraggio denominati PM1 e PV1, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. A seguito della realizzazione di tutti i pozzi di monitoraggio, il Gestore è tenuto a presentare alla Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, Provincia di Taranto e Arpa Puglia una scheda tecnica esplicativa, come da indicazioni riportate nell'Allegato tecnico.

- In riferimento alla gestione delle acque meteoriche di cui al paragrafo 12.2 dell'allegato tecnico il Gestore dovrà realizzare l'impianto di trattamento delle acque meteoriche entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA.

- Per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali".

- Per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà con diverso provvedimento a richiedere alla "Manduriambiente SpA - Manduria" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli.

- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Taranto e al Comune di Manduria la data prevista di termine dell'attività.

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., è soggetta a rinnovo ogni sei anni, fermo restando l'obbligo del mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del provvedimento.

- Il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere ARPA PUGLIA - DAP TARANTO" ed Allegato D "Applicazione delle BAT"), è parte integrante del presente provvedimento.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto e la Provincia di Taranto, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici.

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011.

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Manduria;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "Manduriambiente SpA - Manduria" con sede in Manduria in Località La Chianca;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Manduria, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di TA, alla ASL competente per territorio, al Servizio Ecologia e al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Michela Inversi

Il Dirigente d'Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri